

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Nr. 5 del 19/07/2021**

Redatta su iniziativa:  DEL PRESIDENTE  D'UFFICIO

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione reti e impianti afferenti al Sistema Idrico Integrato – Approvazione protocollo d'intesa

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	Modalità	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	Videoconferenza	
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	Video conferenza	
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	Video conferenza	
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	presenza	P
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	Video conferenza	
MICCICHE' FRANCESCO	CONSIGLIERE	Video conferenza	

Il Consiglio Direttivo convocato d'urgenza per il giorno 19/7/2021, con nota n.8318 di pari data si è svolto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid19 in modalità mista (presenza e videoconferenza).

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Premesso che

- il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall'ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d'impresе Girgenti Acque poi trasformata in Girgenti Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18-01-2007;
- con l'A.T.I. aggiudicataria è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27-11-2007 rep. n. 29374;
- l'Assemblea Territoriale Idrica, ATI AG9 è subentrata nelle funzioni già attribuite al Consorzio d'Ambito di Agrigento nella qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA) deputato, inoltre, ai sensi della L.R. 11.08.2015 n.19, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;
- l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 6/12/2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;
- relativamente alla Convenzione di Gestione, con Decreto Prefettizio n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, ne è stata disposta la "prosecuzione fino all'entrata in vigore di

nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato per i ventisette Comuni Agrigentini di cui alla Convenzione stessa, secondo forme e modalità che saranno individuate a cura dell'ATI di Agrigento”;

- con Sentenza del Tribunale di Palermo n. 29/2021 del 16/03/2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A.;
- con Decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;

Considerato che:

- dalla data di dichiarazione dello stato di fallimento della Girgenti Acque S.p.A. pervengono all'ATI da parte dei Comuni attualmente serviti dalla Gestione Commissariale numerose e continue segnalazioni di disservizi causati dalla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione delle reti da parte del Gestore, che, oltre a causare disagi nella circolazione stradale, compromettono la regolarità della distribuzione idrica alle utenze e, interessando anche opere fognarie, fanno paventare problemi di carattere igienico sanitario;
- nella riunione del 15 luglio 2021, convocata all'uopo dall'ATI, la Gestione Commissariale, formalmente richiamata, ai sensi dell'art. 38 della citata Convenzione di Gestione del 27/11/2007 rep. n. 29374 (la cui prosecuzione è stata disposta dal Decreto Prefettizio n. 34829 del 27/11/2018), a porre tempestivo rimedio ai disservizi segnalati, ha ribadito di non trovarsi nelle condizioni di eseguire gli interventi di manutenzione necessari la risoluzione delle criticità in argomento, a causa di difficoltà di carattere economico derivanti dallo stato di fallimento della Girgenti Acque e dai conseguenti rapporti con la curatela fallimentare;
- nella riunione stessa l'ATI ha pertanto comunicato formalmente al Gestore la volontà di attivare la procedura prevista dal citato articolo 36-Sostituzione provvisoria- della Convenzione di Gestione del 27/11/2007, che recita: *“in caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico con oneri a carico del Gestore”*.

Considerato che inoltre:

- l'ATI, poiché impossibilitata ad effettuare direttamente l'attuazione degli interventi di manutenzione di che trattasi, per carenza strutturale di bilancio, risorse umane e strumentali, ha stabilito di avvalersi degli Uffici Tecnici dei Comuni territorialmente competenti interessati dai disservizi in argomento, ricorrendo, nei limiti e nelle forme di Legge, alla stipula di appositi Protocolli d'intesa per la definizione delle modalità attuative, in forma di reciproca collaborazione, così come anche previsto dal vigente Codice degli Appalti e dall'accordo istituzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) per considerare l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso codice.

Ritenuto, pertanto, di dover realizzare una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni interessate (ATI e Comuni gestiti);

Ritenuto inoltre di dover approvare l'allegato protocollo d'intesa tra ATI e i Comuni gestiti al fine di intervenire con la massima urgenza nella esecuzione degli interventi di manutenzione al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitare emergenze di carattere igienico sanitario.

## PROPONE

di approvare per l'attuazione di tale cooperazione nascente esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, con le Amministrazioni coinvolte, un protocollo d'intesa, come da allegato schema che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo d'intesa con ciascuno dei Comuni gestiti che dovessero farne richiesta.

Il Direttore  
Ing. Enzo Pietro Greco 

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto:

- le numerose e continue segnalazioni di disservizi, che pervengono all'ATI da parte dei Comuni attualmente serviti dalla Gestione Commissariale, causati dalla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione delle reti da parte del Gestore, che - oltre a causare disagi alla circolazione stradale - compromettono la regolarità della distribuzione idrica alle utenze e, interessando anche opere fognarie, fanno paventare problemi di carattere igienico sanitario;
- la grave situazione in cui versa la Girgenti Acque S.p.A. Gestione commissariale, che ha più volte ribadito di non trovarsi nelle condizioni di eseguire gli interventi di manutenzione necessari alla risoluzione delle criticità in argomento, a causa di difficoltà di carattere economico derivanti dallo stato di fallimento e dai conseguenti rapporti con la curatela fallimentare;

Considerato

- che in caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica il Concedente può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico con oneri a carico del Gestore;
- che l'ATI, poiché impossibilitata ad effettuare direttamente l'attuazione degli interventi di manutenzione di che trattasi, per carenza strutturale di bilancio, risorse umane e strumentali, ha stabilito di avvalersi degli Uffici Tecnici dei Comuni territorialmente competenti interessati dai disservizi in argomento, ricorrendo, nei limiti e nelle forme di Legge, alla stipula di appositi Protocolli d'intesa per la definizione delle modalità attuative, in forma di reciproca collaborazione, così come anche previsto dal vigente Codice degli Appalti e dall'accordo istituzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

Visto

- l'allegato schema di protocollo d'intesa, predisposto dall'Ufficio dell'ATI, che realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni interessate (ATI e Comuni gestiti);
- Il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la Legge. 241 del 7/8/1990;
- D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Convenzione di gestione del 27/11/2007, stipulata tra l'ATO e la Girgenti Acque Spa;

- il Decreto Prefettizio n.34829 del 27/11/2018;

Per tutto quanto sopra


Con voti unanimi dei presenti;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta sopra riportata;
- di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa, quale parte integrante del presente atto, predisposto dall'Ufficio dell'ATI che realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni interessate (ATI e Comuni gestiti), al fine di intervenire con la massima urgenza nella esecuzione degli interventi di manutenzione per assicurare la continuità del servizio ed evitare emergenze di carattere igienico sanitario.
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo d'intesa con ciascuno dei Comuni gestiti che ne dovessero fare richiesta;
- di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Il Presidente

Prof. Avv. Francesca Valenti



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
AGRIGENTO**

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione reti e impianti afferenti al Sistema Idrico Integrato -  
Approvazione protocollo d'intesa

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:**

**Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

**Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97**

**Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,**

*Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:*

Si esprime parere favorevole sulla determina di cui sopra.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Salvatore Alesci



## **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO**

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione reti e impianti afferenti al SII

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

#### **TRA**

L'Assemblea Territoriale Idrica AG9, Ente di Governo d'Ambito, (di seguito denominata ATI) con sede legale in Aragona, Piazza Trinacria, rappresentata dal Presidente pro tempore Prof.ssa Avv. Francesca Valenti

#### **E**

Il Sindaco pro-tempore legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_:

#### **PREMESSO CHE**

- il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall'ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d'impresе Girgenti Acque poi trasformata in Girgenti Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18-01-2007;
- con l'A.T.I. aggiudicataria è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27-11-2007 rep. n. 29374;
- l'Assemblea Territoriale Idrica, ATI AG9 è subentrata nelle funzioni già attribuite al Consorzio d'Ambito di Agrigento nella qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA) deputato, inoltre, ai sensi della L.R. 11.08.2015 n.19, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;

- l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 6-12-2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;
- relativamente alla Convenzione di Gestione, con Decreto Prefettizio n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, ne è stata disposta la *“prosecuzione fino all’entrata in vigore di nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato per i ventisette Comuni Agrigentini di cui alla Convenzione stessa, secondo forme e modalità che saranno individuate a cura dell’ATI di Agrigento”*;
- con Sentenza del Tribunale di Palermo n. 29/2021 del 16/03/2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A.;
- con Decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dalla data di dichiarazione dello stato di fallimento della Girgenti Acque S.p.A. pervengono all’ATI da parte dei Comuni attualmente serviti dalla Gestione Commissariale numerose e continue segnalazioni di disservizi causati dalla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione delle reti da parte del Gestore, che, oltre a causare disagi nella circolazione stradale, compromettono la regolarità della distribuzione idrica alle utenze e, interessando anche opere fognarie, fanno paventare problemi di carattere igienico sanitario;
- nella riunione del 15 luglio 2021, convocata all’uopo dall’ATI, la Gestione Commissariale, formalmente richiamata, ai sensi dell’art. 36 della citata Convenzione di Gestione del 27-11-2007 rep. n. 29374 (la cui prosecuzione è stata disposta dal Decreto Prefettizio n. 34829 del 27/11/2018), a porre tempestivo rimedio ai disservizi segnalati, ha ribadito di non trovarsi nelle condizioni di eseguire gli interventi di manutenzione necessari la risoluzione delle criticità in argomento, a causa di difficoltà di carattere economico derivanti dallo stato di fallimento della Girgenti Acque e dai conseguenti rapporti con la curatela fallimentare;
- nella riunione stessa l’ATI ha pertanto comunicato formalmente al Gestore la volontà di attivare la procedura prevista dal citato articolo 36-Sostituzione provvisoria- della

Convenzione di Gestione del 27-11-2007, che recita: *"in caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica.....il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico con oneri a carico del Gestore"*.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'ATI, poiché impossibilitata ad effettuare direttamente l'attuazione degli interventi di manutenzione di che trattasi, per carenza strutturale di bilancio, risorse umane e strumentali, ha stabilito di avvalersi degli Uffici Tecnici dei Comuni territorialmente competenti interessati dai disservizi in argomento, ricorrendo, nei limiti e nelle forme di Legge, alla stipula di appositi Protocolli d'intesa per la definizione delle modalità attuative, in forma di reciproca collaborazione, così come anche previsto dal vigente Codice degli Appalti e dall'accordo istituzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) per considerare l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso codice;
- il presente Protocollo d'intesa realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni interessate;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- occorre intervenire con la massima urgenza nella esecuzione degli interventi di manutenzione al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitare emergenze di carattere igienico sanitario;

**CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

**Art. 2**

Le modalità di attuazione da parte del Comune di \_\_\_\_\_ degli **interventi di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato** dovranno essere conformi alla Direttiva Europea n. 2014/24/UE in materia di appalti pubblici così come recepita dal vigente Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 50/2016 del 18-04-2016 come integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017 del 19-04-2017, dal D. Lgs. n. 23 del 18-04-2019 convertito con modificazioni dalla legge 14-06-2019 n. 55, e come aggiornato dalla legge n. 120/2020.

**Art. 3**

Gli interventi di manutenzione dovranno essere programmati in accordo con la Società di gestione, onde evitare disfunzioni al regolare svolgimento del servizio idrico integrato. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Comune di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, dovrà preliminarmente accertare la indifferibilità e l'urgenza dell'intervento di manutenzione da realizzare, producendo apposita dichiarazione sulla stretta attinenza e funzionalità dello stesso alla attuazione del servizio, corredata da idonea documentazione fotografica.

**Art. 4**

I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti e contabilizzati, sulla base del Prezziario regionale dei lavori pubblici nella Regione Siciliana vigente, nel pieno rispetto del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 7 marzo 2018, n. 49. Saranno ammessi in contabilità esclusivamente i lavori di manutenzione strettamente necessari al ripristino della funzionalità del servizio.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà, pertanto, redatto lo stato finale, che, unitamente al certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, sarà trasmesso alla stazione appaltante per l'approvazione amministrativa.

**Art. 5**

Dopo la liquidazione del saldo all'impresa esecutrice il Comune di \_\_\_\_\_ trasmetterà al Gestore del SII il provvedimento di approvazione amministrativa degli atti di

contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, richiedendo il rimborso delle spese sostenute, che potrà avvenire anche attraverso la compensazione, parziale o totale, di eventuali debiti, esclusivamente attinenti allo svolgimento del SII, maturati nei confronti del Gestore stesso.

#### **Art. 6**

Di tutti i provvedimenti principali prodotti dalla Stazione Appaltante ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ATI, che svolgerà i compiti di supervisione nell'attuazione degli interventi di manutenzione.

#### **Art. 7**

Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla accertata cessazione dello stato di inadempienza da parte del Gestore. Esso viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmesso tramite posta elettronica certificata. Entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

#### **Art. 8**

Le parti aderenti al presente Protocollo si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e della propria struttura. Le modifiche al presente accordo potranno essere apportate solamente tramite accordo sottoscritto tra le parti.

#### **Art. 9**

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme del Codice Civile.

#### **Art. 10**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Protocollo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

#### **Art. 11**

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificarsi con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo pec.

#### **Art. 12**

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

**Art. 13**

Il presente Protocollo d'intesa, dopo la sottoscrizione, sarà notificato al Gestore del SII da parte dell'ATI e sarà pubblicato nei siti istituzionali degli Enti sottoscrittori.

\*\*\*\*\*

Il presente Protocollo d'intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis, L. 241/90.

***Il Presidente dell'ATI AG 9***

***Prof. Avv. Francesca Valenti.***

\_\_\_\_\_

***Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_:***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_